

IVA

La dichiarazione IVA 2014

di **Federica Furlani**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 4869](#) di data **15 gennaio 2014** sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l'anno 2013, con le relative istruzioni, che presentano delle variazioni rispetto al modello dell'esercizio precedente.

Innanzitutto **esce definitivamente di scena il modello IVA26LP**: esso conteneva il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, e doveva essere presentato dalla capogruppo all'agente della riscossione territorialmente competente, unitamente al prospetto IVA 26PR/2013 ed alle eventuali garanzie prestate dalle società partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito compensate.

I dati del modello soppresso confluiscono pertanto nella dichiarazioni annuali Iva prestante dalle società controllate e dall'ente o società controllante.

Le altre principali novità riguardano:

QUADRO VE

Sezione 2 – Operazioni imponibili

E' stato introdotto il rigo **VE23** dedicato alla nuova aliquota ordinaria **del 22%**, introdotta dall'articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

Poiché l'aumento dell'aliquota dal 21 al 22% è scattato a decorrere dal 1° ottobre 2013, nel modello coesistono entrambi i righi: uno per l'aliquota 21% e uno per quella al 22%.

Sezione 4 – Altre operazioni

E' stato eliminato il **campo 3 del rigo VE36** riservato all'esposizione delle **operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell'art. 7 DL 185/2008**, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012 e sostituito, ai sensi dell'art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, dal nuovo regime Iva per cassa.

E' stato inoltre ridenominato il **rgo VE39 - operazioni non soggette all'imposta degli articoli da 7 a 7-septies**, al fine di ricomprendervi tutte le operazioni Iva non soggette che concorrono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alla **determinazione del volume d'affari** e per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Il nuovo art. 21 co. 6-bis lett. a) e b) del DPR 26.10.72 n. 633, in recepimento dell'art. 219-bis della direttiva 28.11.2006 n. 2006/112/CE, ha infatti esteso **l'obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni escluse da IVA ai sensi degli artt. 7 - 7-septies del DPR 633/72**, in difetto cioè del presupposto territoriale. In particolare, la fattura deve essere emessa per:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR 633/724 (operazioni bancarie e assicurative), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi UE ? annotazione "inversione contabile";
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori della UE ? annotazione "operazione non soggetta".

Fino a tutto il 2012, invece, l'obbligo di emissione della fattura era previsto, relativamente alle operazioni escluse da IVA in difetto del presupposto territoriale, per le sole prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.

QUADRO VC

Le **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies Dpr 633/72 non devono essere considerate per la verifica dello status di esportatore abituale**, pur concorrendo alla formazione del volume d'affari.

QUADRO VF

La novità del VF riguarda l'introduzione del **rgo VF12** dedicato alla nuova aliquota ordinaria del **22%**, come già commentato con riguardo al quadro VE.

E' stato inoltre eliminato il **rgo VF20** riservato all'esposizione degli acquisti registrati nell'anno ma non imposta differita ad anni successivi di cui all'art. 7 DL 185/2008, che è stato soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.

A **rgo VF34**, al fine della determinazione del pro-rata, a campo 5 non devono essere ricomprese le operazioni non soggette ad Iva indicate a rigo VE39.

QUADRO VL

Nel rigo **VL8 della sezione 2 è stato inserito il campo 2** riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all'art. 73 al fine di indicare il credito, chiesto a rimborso e non accettato dall'Ufficio, che non può essere trasferito al gruppo.

QUADRO VO

Nell'ambito dei righi VO10 e VO11 – Cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili è stato introdotto il **campo 28 relativo alla Croazia “HR”**, che è entrata a far parte dell'Unione europea a partire dal 1° luglio 2013.

Sono state inoltre **eliminate**, nei **righi VO23 e VO24**, le **caselle relative alle opzioni non più esercitabili dalle società agricole per l'anno 2013** di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, L. 296/2006.